

**In Spagna gli animali non sono più cose.
Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo
animale d'affezione riconosciuto come essere
senziente ai sensi della legge 17/2021***

Lucia Miglietti

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il nuovo regime giuridico degli animali in Spagna dopo l'entrata in vigore della Ley n. 17/2021. - 3. Il caso di Tuco: la vicenda fattuale e contenziosa. - 4. Lo statuto giuridico degli animali in prospettiva comparata. Brevi cenni all'esperienza italiana. - 5. Note conclusive.

1. Introduzione

Nella seconda metà del secolo scorso le questioni relative agli animali hanno assunto grande rilievo nella riflessione filosofica e scientifica. Il rinnovato interesse etico-filosofico per il tema animalista ha comportato la nascita di molteplici organizzazioni politiche e sociali attive nella causa animalista e, al contempo, il proliferare di studi e di ricerche, spesso confluiti in libri-denuncia¹, in cui si è posto al centro il problema del rapporto uomo-animale nonché messo in profonda discussione l'atteggiamento fortemente discriminatorio dell'uomo nei confronti degli esseri di specie diversa dalla propria. Le principali prospettive etiche sono notoriamente quelle riconducibili al pensiero di Peter Singer, Tom Regan e Mary Midgley le quali promuovono il superamento della visione antropocentrica dell'etica che ritiene la razionalità umana unico

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

¹ È nell'ambito della cultura angloamericana degli anni Sessanta e Settanta che viene a diffondersi l'idea di un'etica di liberazione animale, soprattutto in seguito alla pubblicazione di scritti diventati poi il manifesto ideologico di tale etica e che troverà in Peter Singer il suo più autorevole rappresentante e fondatore. In particolare, si rammentano i testi di R. Harrison, *Animal Machines: the new factory farming industry*, New York, 1966; R.D. Ryde, *Victims of Science: The Use of Animals in Research*, London, 1975; A. Linzey, *Animal Rights: A Christian Assessment of Man's Treatment of Animals*, London, 1976; e S. Clark, *The Moral Status of Animals*, Oxford, 1977.

parametro nell'attribuzione della considerazione morale agli esseri viventi². I confini della riflessione etica vengono così ampliati fino a coinvolgere il mondo vegetale e animale riconoscendo la loro diversità ed esigendone il rispetto della loro dignità. L'attenzione della riflessione filosofica nei confronti del rapporto dell'uomo con le altre specie trova, in quegli anni, la sua più alta conferma nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale - proclamata, nel 1978, dalle varie leghe protezioniste europee davanti all'Unesco³ - che sancisce il diritto all'esistenza degli esseri non umani (intesi come parte rilevante della comunità morale), ed evidenzia lo stretto legame che intercorre tra essi, la specie umana e l'ambiente naturale. Le istanze etiche di una “liberazione animale”, sostenute nel vivace dibattito etico-filosofico di quegli anni, sono più tardi traslate in seno alla riflessione giuridica ove accanto a posizioni più moderate tese a sottolineare la necessità di tutelare il benessere degli animali in quanto esseri viventi non riconducibili alla categorie delle cose⁴, se ne sono affermate altre più progressiste che considerano gli animali titolari di una vera e propria soggettività giuridica che consente di imputare alla loro sfera giuridica diritti ed interessi⁵. La mutata visione concettuale degli animali ha condotto alla graduale erosione della dominante prospettiva antropocentrica nonché alla considerazione del benessere

² Cfr. M. Midley, *Animals and Why they Matter*, Athens, 1983; T. Regan – P. Singer, *Animal Rights and Human Obligations*, Englewood Cliffs (N.J.), 1976; P. Singer, *The Animal Liberation Movement: its Philosophy, its Achievements and its Future*, Nottingham, 1985.

³ Cfr. L. Winter Roeder, *Diplomacy, Funding and Animal Welfare*, Heidelberg-London-Dordrecht-New York, 2011 p. 47 ss.

⁴ E. Sirsi, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. Dir. Agrario*, 2011, p. 220 ss.; C.M. Mazzoni, *I diritti degli animali gli animali sono cose o soggetti di diritto?*, in A. Mannucci – M. Tallacchini (curr.), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, p. 111 ss. .

⁵ Sul tema della soggettività degli animali, si rinvia ai contributi di F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, p.181 ss.; D. Cerini, *Gli animali come “soggetti-oggetti”: dell'inadeguatezza delle norme*, in *The Cardozo electronic lawbulletin*, 2019, 2, p. 1 ss.; G. Spoto, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e Diritti*, 2018, p. 61 ss.; G. Martini, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di ‘giuridificazione’ dell’interesse alla loro protezione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2017, p. 35 ss.; C. Fossà, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contratto e impresa*, 2020, p. 527 ss.

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

animale⁶ quale valore cui ispirarsi non soltanto nell'adozione di comportamenti eticamente accettabili, ma anche nella predisposizione di norme vincolanti sotto il profilo giuridico⁷. La sensibilità animalista è, così, pian piano confluita in regole giuridiche la cui ratio si individua nell'esigenza di approntare un sistema coordinato e coerente di protezione⁸, tale da configurare un vero e proprio diritto degli animali inteso come quell'«insieme di norme orientate a disciplinare i rapporti tra questi ultimi e l'uomo, con particolare riguardo ai diritti dei primi e ai doveri del secondo nei riguardi degli esseri non umani»⁹. Il tema del benessere degli animali

⁶ La prima dettagliata nozione di benessere animale risale al 1965, anno in cui il Governo britannico, sulla scorta dell'operato di un gruppo di esperti, ha riconosciuto le c.d. cinque libertà fondamentali ovverossia dalla fame e dalla sete, dalle scomodità, dal dolore e dalle malattie, dall'impossibilità di dare sfogo ai bisogni etologici dell'animale e dalla paura; sul punto, cfr. *Report of the Technical Committee to Inquire into the Welfare of Animals Kept under Intensive Livestock Husbandry Systems (Brambell Report)*, 1965. Le predette libertà hanno ispirato la successiva regolamentazione, vincolante e non, in materia. La tutela del benessere animale si innesta oggi in un quadro normativo alquanto variegato e multilivello. Per una efficace ricostruzione della nozione in discorso nell'ambito internazionale e sovranazionale, si rinvia al recente contributo di F.E. Celentano, *Benessere animale, scienza e diritto nella prospettiva internazionale ed europea*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2021; v. anche Id., *l'ordinamento dell'unione europea alla prova del diritto al benessere degli animali*, in Id. (cur.), *Scritti su etica e legislazione medica e veterinaria*, Bari, 2017, pp. 27 ss.; Id., *Il benessere degli animali sempre più centrale nella legislazione dell'unione europea*, in *Sud in Europa*, 2018, p. 21 ss.

⁷ Per una visuale più ampia di quella meramente antropocentrica dovuta anche all'accentuazione dell'integrazione tra scienza, filosofia, etica e diritto, cfr. S. Castignone – L. Lombardi Vallauri (curr.), *La questione animale*, in *Tratt. Biodiritto*, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano, 2012, *passim*. In tema di rapporti tra etica e diritto con riferimento al trattamento degli animali da parte dell'uomo, cfr. M. Tallacchini, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in A. Mannucci – M. Tallacchini (curr.), *Per un codice degli animali*, cit., p. 36 ss.

⁸ Sul punto, v. V. Vadalà, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giustizia Civile*, 2017, p. 549 ss. Per un approfondimento della disciplina posta a tutela degli animali nell'ordinamento italiano, v. G.A. Parini, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo animale*, in *Rivista di diritto civile*, 2021, p. 1000 ss.

⁹ Così, F. Fontanarosa, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo On line*, 2021, p. 169. La spinta verso uno sviluppo ed un inquadramento più generale ed adeguato del settore del diritto che ha ad oggetto la protezione degli animali è piuttosto diffusa tra gli studiosi. Lo sforzo di sistematizzazione in chiave innovativa ha portato, in alcuni casi, all'individuazione

negli ultimi anni ha, dunque, valicato i confini degli studi di settore, acquisendo uno spazio sempre più crescente nella legislazione e nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Il riferimento prevalente è costituito, nel contesto giuridico europeo, dall'art. 13 TFUE del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'UE10 che impone, tanto

di un nuovo settore accademico denominato «studi animal» o anche «antrozooologia», (cfr. P. Waldaup, *Second Wave Animal Law and the Arrival of Animal Studies*, in D. Cao, S. White (curr.), *Animal Law and Welfare – International Perspectives*, Cham, 2016, p. 1 ss.).

¹⁰ L'art. 13 del TFUE, collocato nella Parte I “Principi” Titolo II “Disposizioni di Applicazione Generale”, dispone: «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Sulla reale portata innovativa della citata disposizione si registrano in dottrina posizioni alquanto discordanti. Secondo alcuni studiosi, la tutela giuridica del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, rappresenterebbe una delle più importanti novità registratesi, a livello comunitario, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, si ritiene che l'art. 13 TFUE riconoscendo gli animali quali esseri senzienti assegnerebbe loro una qualità ontologicamente incompatibile con quella di *res*. (cfr. Sul punto, S. Michelagnoli, *Legittimo il sequestro preventivo di animali domestici*, in *Diritto penale e processo*, 2017, p. 1386 ss.). Per questo filone di pensiero, dunque, la formulazione della norma considererebbe l'animale come soggetto che, in quanto essere senziente, si distinguerebbe dall'ambiente, non potendo più essere ritenuto un suo semplice elemento. Inoltre, la disposizione in discorso, nel considerare il benessere dell'animale quale esigenza di cui tener conto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie, confermerebbe la volontà delle istituzioni comunitarie di attribuire una soggettività all'animale, essendo la condizione di benessere propria degli esseri dotati di soggettività (sul punto, tra molti, v. D. Cerini, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, p. 40). Altra parte della dottrina, tuttavia, ha posto in serio dubbio la reale portata innovativa della disposizione in esame, sottolineando il controverso valore da attribuire alla medesima. Resta fermo, però, secondo alcuni, che la disposizione *de qua* pur non «chiarendo la portata della nozione di ‘esseri senzienti’, rappresenta un fondamentale criterio ispiratore nell'interpretazione della pertinente normativa, sia di quella comunitaria, che di quella nazionale costituendo, eventualmente, la base di partenza per dare impulso alla costituzionalizzazione, a livello sovranazionale, del diritto degli animali» (F.P. Traisci, e F. Fontanarosa, *I diritti degli animali: da oggetti di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri*, in *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata. Atti del XXV Colloquio dell'associazione Italiana di Diritto Comparato*, Parma 23-25 maggio 2019, Roma, 2020, p. 863).

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

all'Unione quanto agli Stati membri, il dovere di tener conto «delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Detta disposizione – pur contraddistinguendosi per un forte spirito di compromesso, in quanto coniuga l'affermazione della 'senzietà animale' con il mantenimento di fenomeni discutibili e problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume¹¹ – ha il merito di aver dichiarato la “senzietà” animale ed incentivato iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri animali, sia a livello degli Stati membri, che a livello di legislazione europea. Tale previsione, che eleva il sentimento per gli animali da semplice elemento del patrimonio della coscienza sociale a valore di copertura costituzionale dell'ordinamento europeo¹², ha, infatti, concorso ad un incisivo innalzamento della tutela degli animali nei sistemi ordinamentali dei diversi Paesi europei sollecitando un processo di riforme – da ultimo quella del codice civile spagnolo oggetto di disamina nel prosieguo – diretto alla de-oggettivazione della categoria.

2. Il nuovo status giuridico degli animali nell'ordinamento spagnolo dopo l'entrata in vigore della legge n. 17/2021

Con la legge n. 17/2021, entrata in vigore il 5 gennaio 2022, il legislatore spagnolo ha definito il regime giuridico degli animali adeguandolo alla maggiore sensibilità sociale che oggi esiste nei loro

¹¹ Sul punto, cfr. F. Albissinni, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino*, in [Rivista di diritto alimentare](#), 3-2021, il quale sottolinea come la richiamata disposizione normativa assegna al benessere animale la connotazione di principio guida e, al contempo, esprime il necessario bilanciamento tra questioni sostanzialmente contrapposte: da una parte, emerge l'esigenza di offrire una tutela agli animali che sia diversa e maggiore rispetto a quella prevista per gli oggetti; dall'altra parte, però, è affermata la necessità di continuare a garantire i diritti umani fondamentali che vengono in gioco.

¹² In tal senso, T. Gazzolo, *Diritto e divenire-animale*, in *Politica del Diritto*, 2012, p. 710 ss. Con riguardo al valore giuridico della novità “costituzionale”, cfr. M. Lottini, *Benessere degli animali e diritto dell'unione Europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, p. 11 ss.

confronti¹³. La riforma, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del TFUE - norma che costituisce una importante presa di posizione delle istituzioni comunitarie nei riguardi della plurisecolare concezione 'materialistica' dell'animale - muta la considerazione giuridica degli animali da semplici cose ad esseri viventi dotati di sensibilità¹⁴ e modifica, in ragione della nuova natura ad essi ascritta, talune norme del codice civile, della legge sui mutui e della legge di procedura civile. Con l'utilizzo della locuzione «esseri viventi dotati di sensibilità»¹⁵, il legislatore spagnolo opta, in linea con la scelta operata nei codici civile francese e portoghese, per una descrizione positiva dell'essenza di questi esseri che li differenzia, da una parte, dalle persone e, dall'altra, dalle cose e dalle altre forme di vita come le piante. Il regime giuridico dei beni e delle cose sarà, tuttavia, applicabile solo nella misura in cui sia compatibile con la loro natura o con le disposizioni destinate alla loro protezione (art. 333 bis); pertanto, gli animali possono divenire oggetto di proprietà, come

¹³ [Il testo di legge è consultabile online in *boe.es*](#). Tra i primi commenti alla riforma, si v. M.O. Oliva, [Ley 17/2021, de 15 de Diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el Régimen Jurídico de los animales](#), consultabile online in [derechoanimal.info](#); M.F. Benavides, [La reforma del régimen jurídico de los animales. A propósito de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre](#), consultabile online in [elnotario.es](#). Per una lettura in chiave critica dell'intervento riformatore si v., ancora, I. Vivas Tesón, *Si los animales son seres sintientes, ¿es posible prohibir la tenencia de un animal de compañía en una vivienda?*, in *Revista CESCO De Derecho De Consumo*, 2022, p. 44 ss. Preme rilevare che una iniziativa legislativa di tenore pressoché identico alla legge n. 17/2021 era stata discussa e messa ai voti già nel febbraio del 2017; tuttavia, a causa delle vicissitudini politiche che condussero allo scioglimento delle Camere, la riforma non giunse a completamento del suo *iter*. Sul punto, si v., tra molti, anche per l'attualità delle considerazioni ivi contenute che ben si attagliano alla riforma legislativa qui in commento, T. Giménez-Candela, *La Descosificación de los animales* (I), in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2017, n. 2; I. Vivas Tesón, *Los animales en el ordenamiento jurídico español y la necesidad de una reforma*, in *Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia*, 2019, vol. 21.

¹⁴ L'art. 333 bis c.c., al comma 1, espressamente prevede che «*Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección*».

¹⁵ In argomento, si v. T. Giménez-Candela, *La Descosificación de los animales* cit., la quale rileva che l'espressione adottata dal legislatore spagnolo – già presente nel progetto di legge antecedente – sia da preferire, anche per il suo carattere assertivo, all'espressione negativa “gli animali non sono cose” (“*nicht Sachen*”) adottata in Austria, Svizzera e Germania nei rispettivi codici civili.

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

espressamente stabilito dall'articolo 348 c.c. nella sua nuova formulazione, ma pur sempre nel pieno rispetto del principio del loro benessere che permea l'intera riforma. La modifica dello statuto giuridico degli animali apportata dalla legge 17/2021 – che, alla stregua delle altre esperienze modificative dei codici civili degli altri Paesi Europei, rinviene il suo fondamento nella recenti scoperte scientifiche che hanno dimostrato la natura senziente dell'animale, dunque, la sua capacità di soffrire e di provare (taluni) sentimenti¹⁶ – è stata incorporata in una pluralità di norme del codice civile spagnolo, comportando l'adattamento, tra le altre, delle tradizionali nozioni di occupazione, frutti naturali, ritrovamento, responsabilità per danni e vizi occulti, applicate, in modo diverso da quello attualmente in vigore, agli animali. Peculiari, in ambito familiare, sono le modifiche apportate agli artt. 90 c.c. e ss. nei quali è oggi contenuta una efficace disciplina relativa al godimento e alla cura degli animali da compagnia nei contesti di crisi coniugale. In caso di separazione, il giudice determinerà la custodia condivisa degli animali da compagnia. Il regime da applicare agli animali (in primis, ciò che attiene la custodia, e la ripartizione degli oneri e dei tempi connessi alla loro cura) sarà deciso tenendo conto, primariamente, del benessere dell'animale¹⁷. Si

¹⁶ Da più tempo la neuroscienza e sviluppo delle tecniche tomografiche hanno dimostrato che gli animali - in particolare, gli esseri vertebrati ma anche molti invertebrati - hanno capacità di percepire ed elaborare il dolore (superando la mera presenza di reazioni nociriflesse), di provare una vasta tipologia di sentimenti e sensazioni, inserendosi così appieno nella cerchia degli esseri senzienti. È, infatti, ormai provato che gli animali non umani, secondo livelli differenti, sono dotati di alte capacità cognitive e mentali, e, quindi, non sono esclusivamente guidati dall'istinto. La questione dell'intelligenza degli animali è stata affrontata in molteplici opere, tra cui D.R. Griffin, *Animal Minds*, Chicago, 2002; D. Radner – M. Radner, *Animal consciousness*, Buffalo, 1989; per un'opera collettanea dove si ritrovano teorie contrastanti, si veda C. Blackemore – S. Greenfield, *Mindwaves: Thoughts on Intelligence, Identity and Consciousness*, London, 1987. Per una ampia disamina delle ragioni scientifiche ed etiche che fondano il rispetto degli animali non-umani e la loro evoluzione all'interno del diritto dell'unione Europea, si v., nel panorama italiano, M. Tallacchini, *Il sentire animale tra scienze, valori e policies europee* in [Rivista di diritto alimentare](#), 2021, n. 3.

¹⁷ L'art. 94 bis c.c. stabilisce, difatti, che il giudice si occuperà dell'interesse dei familiari e del benessere dell'animale indipendentemente da chi ne sia il proprietario e a chi ne sia stata concessa la custodia.

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

contempla, all'uopo, il patto sugli animali domestici,¹⁸ oggetto di valutazione e approvazione da parte del giudice, nel quale vengono stabiliti i diritti e gli obblighi in capo agli ex coniugi riguardo alla cura e alla custodia dell'animale. Non potranno essere stipulati accordi che pregiudichino gravemente il benessere degli animali. In caso di conflitto familiare, gli animali da compagnia, pertanto, non sono più trattati come mere *res*, ma alla stregua degli altri membri del nucleo familiare, così da poter continuare a beneficiare di un trattamento in armonia con il loro benessere ed anche con i desideri affettivi e le concrete esigenze di tutti i soggetti che, all'interno della famiglia, ne hanno avuto da sempre la cura¹⁹. La novella legislativa, in considerazione della non desueta concomitanza tra abuso sugli animali e violenza domestica e di genere e abuso sessuale e maltrattamento di minori, stabilisce poi una limitazione all'affido condiviso e alla tutela dei figli minori nei casi di maltrattamenti (o minacce di violenze) contro gli animali come mezzo per controllare o vittimizzare i figli comuni o l'altro coniuge²⁰. Il giudice, dunque, potrà stabilire che l'affidamento dei figli non sia condiviso, se uno dei due genitori abbia maltrattato o minacci di maltrattare l'animale della famiglia come forma di violenza psicologica per controllare o trattenere l'altro partner. La violenza contro gli animali assurge,

¹⁸ Specificatamente, in ipotesi di procedure consensuali di separazione o divorzio: l'articolo 90 c.c. al comma 1, lettera b) bis, stabilisce che: «nel caso degli animali domestici, nell'accordo normativo devono essere stabilite le misure su di essi stabilendo il tipo di custodia, ovvero i tempi di convivenza, cura e i loro carichi». Laddove la clausola relativa agli animali è ritenuta dannosa, i coniugi non potranno ottenere l'approvazione dell'accordo normativo davanti al giudice. In caso, invece, di separazioni giudiziali, l'articolo 91 c.c. dispone che la sentenza di nullità, separazione o divorzio, così come la sua esecuzione specificherà anche il destino degli animali domestici.

¹⁹ Si tratta, come sottolinea M.F. Benavides, *La reforma del régimen jurídico de los animales. A propósito de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre*, cit., di uno degli aspetti della riforma che, senza dubbio alcuno, merita una valutazione positiva, in quanto fornisce al giudice strumenti efficaci per risolvere le controversie tra coniugi in materia di godimento e cura degli animali in caso di separazioni coniugali. L'A. richiama taluni orientamenti della giurisprudenza spagnola nei quali, in casi di scioglimento del matrimonio e/o della coppia di fatto, i giudici hanno scelto di dichiarare la comproprietà dell'animale stabilendo una sorta di "affidamento condiviso" che però non trovava alcun appiglio nella disciplina sui beni comuni (artt. 392 c.c. e ss.).

²⁰ Cfr. Art. 92, paragrafo 7, c.c.

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

dunque, a rilevante strumento valutativo attraverso cui perseguire anche il cd. *best interest* del minore. In ambito successorio, si segnala l'introduzione dell'articolo 914 bis, ove, sempre in linea con il criterio guida del benessere animale, viene regolata la sorte degli animali da compagnia in assenza di disposizione testamentaria²¹. Si tratta di una soluzione che intercetta l'esigenza di non far mai venire meno una protezione all'animale che sopravvive alla morte del soggetto che se ne è preso sempre cura. Per quanto, invece, riguarda i negozi giuridici sugli animali, gli articoli 1484 c.c. e ss. che disciplinano la loro vendita sono modificati, con la previsione dell'adempimento dei doveri di assistenza veterinaria e di cura necessari per garantire la loro salute e il loro benessere, nonché con il divieto della costituzione del diritto reale di pegno su di essi (art. 1864 c.c.). In ultimo, si evocano talune modifiche puramente estetiche e prive di rilevanza pratica con le quali sono state eliminate espressioni (presunte) peggiorative come "animali nocivi" (art. 449 c.c.) o "animali feroci", questi ultimi ribattezzati "animali selvatici" o "selvaggi" (art. 465 c.c.). Di là dal codice civile, rilevanti modifiche riguardano l'art. 111 primo comma della legge sulle ipoteche e l'art. 605 del codice di procedura civile: con la prima disposizione citata si impedisce l'estensione dell'ipoteca agli animali collocati o destinati ad un'azienda agricola dedicata allo sfruttamento zootecnico, industriale o ricreativo e si vieta l'accordo per estendere l'ipoteca agli animali domestici; l'art. 605 c.p.c. dichiara, invece, gli animali domestici non sequestrabili in considerazione dello speciale legame di affetto che li lega alla famiglia con cui vivono, fatta salva, però, la possibilità di sequestrare il reddito che essi possono generare. Ci sono poi altre misure sulle quali, post riforma, si sta ancor oggi discutendo ai fini della relativa introduzione. La prima attiene il divieto di lasciare un cane senza sorveglianza per più di 24 ore, norma ritenuta necessaria da talune importanti associazioni animaliste (come ad esempio la *Royal Canine Society of Spain*), ma anche di difficile attuazione. La seconda riguarda, invece, l'eliminazione dell'elenco dei cani pericolosi, che consentirebbe di superare una sorta di illogicità della normativa ancora in vigore atteso che non ci sono basi scientifiche per associare l'aggressività a determinate razze canine. In

²¹ Sulle incongruenze della nuova formulazione dell'914 bis c.c., si v. I. Vivas Tesón, *Si los animales son seres sintientes, ¿es posible prohibir la tenencia de un animal de compañía en una vivienda?*, cit.

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

conclusione, si ritiene che l'intervento riformatore del legislatore spagnolo, seppure non privo di talune criticità²², sia nel suo complesso apprezzabile per aver, da un lato, posto fine alle insormontabili contraddizioni tra diritto privato e diritto pubblico in materia²³ e, dall'altro, per aver dato forma e sostanza ad uno statuto degli animali alquanto coerente nel quale assumono centralità gli interessi (alla cura e al benessere) propri dell'animale, la cui tutela è disancorata dalla logica proprietaria e non è più esclusivamente funzionale al sentimento umano.

3. Il caso di Tuco: la vicenda fattuale e contenziosa

La prima controversia giudiziaria che ha visto l'applicazione della novella legislativa spagnola sopra richiamata ha come protagonista il cane Tuco, un incrocio tra pastore belga e un pitbull²⁴. La storia della contesa di Tuco ha avuto inizio nel 2018, quando il suo proprietario A.C., prima di partire per un progetto Erasmus in Messico, decide di lasciarlo alle cure di O.L., cittadina marocchina che vive ad Oviedo, la quale accetta di custodirlo ed occuparsene sino al suo rientro. L'effettivo proprietario si disinteressa

²² Sul punto cfr. Ancora, I. Vivas Tesòn, *op. ult. cit.* la quale, in chiave critica, osserva che la riforma non prevede una definizione di animale da compagnia; inoltre, l'A. rileva che la legge n. 17/21 non ha una concreta incidenza sull'autonomia privata atteso che in un contratto di locazione può essere imposto il divieto di tenere animali, e ciò malgrado la considerazione di questi ultimi come esseri senzienti.

²³ Ad esempio, si pensi alle innumerevoli disposizioni amministrative volte alla tutela degli animali o alle norme penali che puniscono, sempre più severamente, i comportamenti che minacciano gli animali (ad es. il reato di abbandono, di cui all'art. 337 del codice penale spagnolo).

²⁴ Tra i primi commenti sulla ordinanza emessa dal Tribunale di Oviedo, si v. D. Navarro Sanchez, [La resolución a favor de Tuco. Primer efecto de la modificación del Código Civil](#) consultabile online in [derechoanimal.info](#). Nel panorama italiano, si rinvia a G. Buffone, *L'animale di compagnia è un essere senziente e i provvedimenti relativi al suo collocamento e affidamento vanno assunti tenendo conto del suo benessere*, in [Giustizia civile.com](#), 9 febbraio 2022; M.E. Ruggiano, [Brevi considerazioni intorno ai diritti soggettivi degli animali da affezione. Il caso di Tuco in Spagna](#), consultabile online in [salvisjiuribus.it](#).

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

di Tuco per un lungo periodo durante il quale tra il cane e la donna si viene ad instaurare un importante rapporto affettivo. Due anni dopo, A.C. rientra in Spagna e chiede la restituzione dell'animale, così come concordato al momento della sua consegna; O.L. oppone un netto rifiuto alla richiesta restitutoria di A.C. in ragione del legame stabile venutosi a creare tra lei e il cane. Tuco – sostiene, infatti, O.L. - è un «compagno insostituibile e parte del suo nucleo familiare». Nel febbraio 2021, dopo varie reiterate richieste non andate a buon fine, il proprietario di Tuco denuncia O. L. dapprima in sede penale per appropriazione indebita e, successivamente, all'esito negativo del predetto giudizio, in sede civile per rivendicare la proprietà del cane. Il Tribunale riconosce la legittimità della richiesta di restituzione dell'animale tenuto conto del titolo di proprietà e condanna la parte convenuta alla restituzione. L'affidataria del cane, tuttavia, impugna la sentenza. Nelle more del nuovo giudizio, il proprietario di Tuco ottiene un provvedimento giudiziale onde riavere la custodia del cane fino al processo. Ed è proprio in questo frangente della vicenda giudiziale che entra in vigore la nuova riforma del codice civile spagnolo in forza della quale gli animali cessano di essere considerati come cose. O.L., richiamandosi al principio del benessere degli animali ampiamente tutelato nella novella legislativa, propone opposizione. Nel caso di specie, rilevano subito i giudici, proprio il benessere di Tuco «consiglia di non apportare modifiche alla situazione attuale, modifiche che potrebbero non essere definitive e che potrebbero causare inutili sofferenze all'animale che verrebbe bruscamente separato dalla persona che ne è stata il custode almeno negli ultimi tre anni»; viene, altresì, sottolineato che «l'eventuale danno che può essere causato all'animale dal cambiamento di ambiente nel caso in cui venga emessa una sentenza revocando quella emessa in prima istanza non può essere modificato o risarcito». Del resto - osservano ancora i giudici di Oviedo -, «non siamo di fronte alla consegna di una cosa ma di un animale che, ai sensi dell'articolo 333 bis del codice civile attualmente in vigore dal 5 gennaio 2022, è un essere vivente, dotato di sensibilità, per cui tutte le decisioni che riguardano un animale devono garantirne il benessere secondo le caratteristiche di ogni specie». La decisione assunta dal giudice paralizza, quindi, un passaggio (provvisorio) di consegna della bestiola che, nelle more dell'accertamento della proprietà domenicale, avrebbe potuto arrecare alla stessa solo inutili sofferenze. Dunque, in attesa

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

della statuizione definitiva sul suo affidamento, viene garantito il benessere dell'animale, il quale potrà continuare a giovare della compagnia e dell'affetto della donna con cui, da tempo, convive in modo stabile e che, amorevolmente, lo ha custodito e curato.

4. Lo statuto giuridico degli animali in prospettiva comparata. Brevi cenni all'esperienza italiana

Nello scenario europeo – come già rilevato – l'abbandono dell'impostazione monolitica dell'animale-cosa muove da un nutrito dibattito sociale e culturale, alimentato anche dai movimenti animalisti, che ha interessato, in particolar modo, la seconda metà del XX secolo²⁵. Le esperienze modificative dello statuto giuridico degli animali²⁶ sono state realizzate secondo due diversi approcci: in alcuni ordinamenti sono state apportate corpose modifiche alle codificazioni civili mediante la previsione di una serie di norme tese a identificare gli animali come entità diversa dai beni e che rappresentano, nel loro complesso, un importante strumento interpretativo specie in caso di conflitti; in altri ordinamenti, invece, si è attuato un processo di costituzionalizzazione dei diritti degli animali (sovente anticipato da una riscrittura delle norme civilistiche) mediante il loro espresso richiamo nei testi costituzionali. La tutela dell'esistenza e della qualità di ogni animale viene così riconosciuta anche indipendentemente dal loro essere parte o meno del bene ambiente. Il primo approccio evolutivo ha caratterizzato le recenti esperienze francese²⁷, portoghese²⁸ e spagnola. Tra i Paesi che, invece, hanno seguito la

²⁵ In argomento, si rinvia a F. Rescigno, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit.

²⁶ Per una visione d'insieme sulle varie normative di tutela delle varie tipologie di animali si v. K. Mercier – A.C. Lomellini-Dereclenne, *Le droit de l'animal*, Issy-les-Moulineaux, 2017.

²⁷ Cfr. J.P. Marguenaud, *Une révolution théorique: l'extraction masquée des animaux de la catégorie des biens*, in *Semaine juridique*, 9 marzo 2015, p. 10 ss; C. Riot, *La personnalité juridique de l'animal (I). L'animal de compagnie*, in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2018, n. 2.

²⁸ Cfr. T. Gimenez-Candela, *Reforma del Cc de Portugal: los animales como seres sintientes*, in *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2016, n. 4.

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

seconda tendenza evolutiva vi sono la Germania²⁹, l'Austria, la Svizzera³⁰ e, da ultimo, anche l'Italia ove, l'8 febbraio 2022 è stata approvata, in via definitiva, la legge costituzionale n. 1 del 2022, recante «*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*». In particolare, all'art.9 Cost. è stato aggiunto che la Repubblica «tutela dell'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni» e che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»³¹; mentre,

²⁹ La Germania è stato il primo tra i Paesi membri dell'unione Europea a prevedere nella propria Costituzione la tutela dell'animale in quanto tale. Seguendo l'impronta di quanto affermato nella Costituzione svizzera ed in linea di continuità con le leggi interne, la *Grundgesetz* stabilisce che lo Stato deve tutelare le condizioni vitali della specie umana e degli altri animali. L'attuale testo dell'art. 20a "Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali" così recita: «Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto». Sul punto, cfr., ex multis, J. Caspar – M. Geissen, *Das neue Staatsziel "Tierschutz" in Art. 20a GG*, in *Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht*, 2002, p. 914 ss.; R. Orrù, *Il vento dei "nuovi diritti" nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, p. 1138 ss.

³⁰ Nella Costituzione della Confederazione Elvetica l'art. 80 è dedicato alla protezione degli animali; il legislatore svizzero ha inteso così isolare la loro posizione rispetto al tema più generale dell'ambiente, e, nell'affermare che la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali, sembra voler riconoscere, implicitamente, il diritto/interesse dell'uno (animale) ed il dovere dell'altro (stato/uomo) a proteggere. La norma prende, infatti, in considerazione diversi profili del rapporto uomo-animale: non solo quello relazionale-affettivo, ma anche quelli relativi all'utilizzo di animali per attività lucrative e di ricerca. Sul punto, cfr. B. Baertschi, *Dignité de la créature et dignité de la personne humaine, in l'animal humain. Traits et spécificités* (G. Chapouthier dir.), Paris, 2004, p. 89 ss.; I. Pratorius – P. Saladin, *Die Würde der Kreatur (Art. 24 novies Abs. 3 BV)*, Berne, 1996, p. 87 ss.

³¹ In argomento, si v. G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, p. 469 ss., il quale rileva che «la collocazione decisamente incongrua di una riserva di legge statale nell'ambito dei principi fondamentali, laddove avrebbe potuto trovare una sede più adeguata nell'ambito dell'art. 117 Cost. Tale riserva, infatti, non ha soltanto un valore di garanzia, ma segna anche un limite alla competenza legislativa regionale, escludendo che possano intervenire provvedimenti normativi degli enti territoriali (a statuto ordinario). La posizione nella topografia costituzionale, in effetti, ha di per sé un rilevante significato interpretativo: è alla luce dell'art. 9 che dovranno essere lette le altre disposizioni costituzionali, comprese quelle del titolo V».

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

nella nuova formulazione dell'art. 41 Cost. sono stati introdotti, al secondo comma, i nuovi limiti del danno alla salute e all'ambiente e aggiunto, al terzo comma, un'ulteriore finalità ambientale nell'attività di indirizzo e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata³². La riforma conferisce una dignità all'ambiente in linea con l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale che da anni ne valorizza l'autonoma dimensione³³. Si tratta di un cambiamento

³² Tra i molteplici contributi sul tema, si v. M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, p. 285 ss.; L. Cassetti, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021; Y. Guerra – R. Mazza, *La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, p. 110. A. Mattoscio, *La tutela ambientale in Costituzione*, in *Blog di Diritti Comparati*, 10 marzo 2021.

³³ A partire dagli anni '80 del secolo scorso la Corte Costituzionale ha qualificato l'ambiente, nella sua accezione più estesa comprensiva anche degli animali, come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività che comprende «la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni. (...) Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione» (Corte Cost., 28 maggio 1987, n. 210; in termini conformi, v. Corte Cost., 30 dicembre 1987, n. 641, che ha affermato, *inter alia*: «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assume a valore primario ed assoluto»); in argomento, cfr. Anche S. Grassi, *Ambiente e Costituzione*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2017, p. 4 ss.; V. Pocar, *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, in *Cassazione Penale*, 2006, p. 260 ss. Con riguardo alla "strumentalità" dell'animale per la realizzazione di diritti fondamentali della persona umana, si v. Trib. Pavia, sez. III, 16 settembre 2016, n. 1266, in *Giur. It.*, 2017, p.1075 ss. (con nota di D. Melano Bosco), nonché Trib. Arezzo, sez. III, 4 agosto 2017, ove si legge: «È indubbio che, rispetto a dieci anni fa, si sia rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicché non possa considerarsi come futile la perdita dell'animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito. In una visione costituzionalmente orientata non

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

innegabilmente importante³⁴, che riflette la mutata sensibilità sociale sulle tematiche ecologiste e animaliste, con il quale il nostro Paese si adegua, seppure in ritardo, alle fonti internazionali ed europee, ponendo così le basi valoriali per uno sviluppo futuro che sia sostenibile e che tenga sempre più in considerazione il benessere degli animali, i quali non sono più percepibili come semplici *res*. Il legislatore dedicando un autonomo periodo agli animali – pur essendo questi ricompresi nel concetto di “biodiversità” - sembra andare nella direzione di un riconoscimento esplicito a quanto sancito dall’art. 13 TFUE (che, come già si è detto, individua gli animali come «esseri senzienti») dimostrando, conseguentemente, una attenzione particolare all’esigenza di «migliorare la posizione [degli animali] a partire da quelli da compagnia sino a comprendere, con un processo di condivisione sempre maggiore, gli animali da reddito e usati per le sperimentazioni»³⁵. Il richiamo agli animali nella nuova formulazione dell’art. 9 Cost. costituisce certamente un primo significativo passo verso il riconoscimento del valore della soggettività animale e del principio di meritevolezza della sua tutela. La modifica in discorso,

possa negarsi la risarcibilità del danno da perdita dell’animale di affezione, in quanto espressione delle attività realizzatrici della persona e facente parte del suo bagaglio di ricerca di piena esplicazione della propria personalità».

³⁴ Come osserva A. Mattosio, *La tutela ambientale in Costituzione*, cit., appartiene alla XVIII legislatura il primato di aver apportato una modifica ai primi dodici articoli della Costituzione. La sezione del testo costituzionale recante i principi fondamentali è rimasta fino ad oggi invariata, pur essendo noto che il portato degli stessi si è evoluto con l’evolversi dei tempi e sulla scia dell’influenza del dettato europeo. L’A. evidenzia come la «modifica dei «Principi fondamentali» della Carta non contrasta con la nota sentenza n. 1146/1988 della Corte costituzionale, ai sensi della quale i «principi supremi non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali». Il legislatore costituzionale ha, infatti, mantenuto inalterato il portato essenziale dell’art. 9, a cui già la giurisprudenza costituzionale si era rivolta in combinato disposto con l’art. 32 per costruire in via pretoria una tutela dell’ambiente di carattere nazionale».

³⁵ Così, D. Cerini, [Audizione presso il Senato della Repubblica sui disegni di legge costituzionale n. 83 del 23 marzo 2018, n. 212 del 3 aprile 2018, n. 1203 del 2 aprile 2019 e 1532 dell’8 ottobre 2019](#), disponibile in *senato.it*, p. 3. L’A. Evidenzia poi che «la scelta di isolamento della posizione dell’animale appare preferibile, non ritenendo sufficiente la sussunzione della posizione dell’animale nel riferimento all’ambiente, e relativa tutela. Infatti, l’ambiente è semmai idoneo ad “incorporare” gli animali nella loro dimensione collettiva di fauna, ma non prende in considerazione l’animale come singolo destinatario di tutela».

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

pur non incidendo sul catalogo dei diritti né su quello dei loro titolari, sembra ampliare il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale che, in ragione della propria intrinseca maggiore complessità nonché articolazione su livelli differenziati (da quello dell'autocoscienza esclusivo dell'essere umano al livello minimo della sensibilità), non è più di esclusiva prerogativa umana. Tuttavia, detto richiamo agli animali - come taluni autorevoli autori osservano - se non verrà accompagnato da un reale sforzo culturale-legislativo e sociale rischia «di tradursi in un'astratta formulazione che necessiterebbe ancora una volta di complicati equilibrismi giuridici e giurisprudenziali per trovare un *ubi consistam*»³⁶. In tale direzione, non si può non auspicare un intervento teso ad apportare, in armonia all'art. 9 Cost., coerenza al quadro normativo interno che, pur offrendo un ventaglio di strumenti in tema di tutela degli animali, è contrassegnato da molteplici distonie e incongruenze³⁷ le quali, sovente, trovano il loro più ampio riflesso in soluzioni giurisprudenziali tutt'altro che univoche³⁸. Del resto, proprio «la previsione di una chiara menzione dell'animale in Costituzione può offrire un fondamentale ausilio, ponendosi a fondamento di future

³⁶ F. Rescigno, *Quale riforma per l'articolo 9*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021.

³⁷ Il contrasto più stridente riguarda la considerazione giusprivatistica dell'animale come mero bene ex art. 812 c.c. Con quella che emerge nelle norme europee (che, come rilevato, hanno conferito autonomia concettuale e, secondo taluni autori, anche dignità agli animali) o, ancora, in numerose leggi regionali che identificano l'animale come essere senziente ed affermano il dovere di garantirne il benessere. La classificazione civilistica mal si concilia poi con altre norme di protezione degli animali come ad esempio, il Codice della circolazione stradale nel quale si individua un vero e proprio dovere di soccorso di animali feriti, dovere che appare svincolato dalla posizione e dall'esistenza di un eventuale proprietario dell'animale stesso quale possibile danneggiato; o, ancora, la riforma del condominio del 2012 nella quale si è previsto il diritto del proprietario di accompagnarsi all'animale di famiglia nella propria abitazione ma anche negli spazi comuni, privilegiando, chiaramente, la salvaguardia di una relazione tra due soggetti. Il contrasto è ancor più evidente se si considerano le norme penali che puniscono le azioni criminose dirette agli animali - a partire dalla Legge quadro 281/1991 relativa alla tutela degli animali d'affezione contro gli atti di crudeltà oltre alle norme del Codice Penale novellate nel 2004 - e nelle quali non è agevole individuare la posizione dell'animale come oggetto dell'azione criminosa o, piuttosto, come "soggetto danneggiato" ossia vittima del reato.

³⁸ Per un'ampia lettura della giurisprudenza, nazionale e straniera, sul tema si rinvia ancora a D. Cerini, *Il diritto e gli animali. Note Gius-privatistiche*, cit.

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

norme di rango ordinario nei diversi settori dell'ordinamento»³⁹ e consentire così che la tutela degli animali sia il frutto di un legislatore attento al dettato costituzionale e non più il prodotto episodico di un legislatore prima, e di un giudice poi, “sensibile” e rispettoso delle altre specie.

5. Note conclusive

La vicenda giudiziaria avente come suo protagonista Tuco, oggetto di breve disamina in questa sede, ha suscitato una notevole attenzione, anche di là dal contesto giuridico e sociale spagnolo, in quanto rappresenta il primo caso giudiziario che ha trovato soluzione nell'immediatezza dell'entrata in vigore, nell'ordinamento iberico, della legge n. 17/2021 con la quale gli animali sono stati riconosciuti come esseri viventi dotati di sensibilità e configurati, in capo ai medesimi, interessi propri la cui tutela è sganciata dall'ottica proprietaria. L'ordinanza emessa dai giudici del Tribunale di Oviedo, chiamati a disporre il temporaneo collocamento del cane conteso, ha statuito che un animale di compagnia non è una *res* ma un essere senziente e, conseguentemente, che tutti i provvedimenti relativi al suo collocamento e affidamento vanno assunti tenendo conto, in via prioritaria, del suo benessere proprio come disposto dalla novella legislativa. L'interesse al benessere dell'animale, che funge da criterio guida dell'intera riforma, è stato nel caso di specie concretamente perseguito mediante la inibizione di un cambiamento di ambiente e nucleo familiare che avrebbe potuto arrecare al cane sofferenze del tutto evitabili. La statuizione giudiziale qui richiamata ha il pregio di aver colto appieno lo spirito della novella legislativa spagnola che assegna all'animale un paradigma autonomo e indipendente dal sentimento umano. In particolare, la decisione rileva per aver chiarito la portata pratica della disposizione di cui all'art. 333 bis c.c. che - sulla scorta del suo archetipo normativo (l'art. 13 TFUE), - afferma la senzietà degli animali, pertanto, la loro (oramai scientificamente indiscussa) capacità di sentire, percepire, dal punto di vista soggettivo,

³⁹ D. Cerini, *Audizione presso il Senato della Repubblica sui disegni di legge costituzionale n. 83 del 23 marzo 2018, n. 212 del 3 aprile 2018, n. 1203 del 2 aprile 2019 e 1532 dell'8 ottobre 2019*, cit., p. 3.

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

la vita e, dunque, di avere una “coscienza”⁴⁰. Si tratta di una considerazione - certamente non nuova e neanche rivoluzionaria, ma sempre più diffusa, con declinazioni diverse, negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei ed extraeuropei – che, oltre a riflettere la mutata visione concettuale dell’animale in ottica non più antropocentrica, pone in rilievo come la tradizionale individuazione del “soggetto di diritti” appaia oggi suscettibile di nuove e sempre più articolate letture.

ABSTRACT: With Law 17/2021, the Spanish legislature redefined the legal regime of animals, adapting it to the greater social sensitivity that now exists towards them. The reform is based on the definition of animals as living beings endowed with sentience and modifies, due to the different nature ascribed to them with respect to things and property, certain provisions of the Civil Code, the Law on Mortgages and the Law of Civil Procedure. The first decision issued by the Spanish judges in application of the new legislation under consideration has the merit of having well captured the spirit of the reforming intervention that assigns the animal an autonomous paradigm independent of human sentiment. The interest in the welfare of the animal, which serves as the guiding criterion of the reform, was, in fact, concretely pursued, in the court case referred to, through the inhibition of a change of environment and family nucleus that could have caused the disputed dog unnecessary suffering. Law No. 17/2021 undoubtedly marked, within the Spanish legal system, a significant change of step in the field of animal rights, feeding further critical points into the decades-long (and supranational) debate about new juridical subjectivities and natural rights, prompting, once again, reflection on the necessary review of certain traditional juridical categories.

⁴⁰ Da intendersi come capacità di sentire ciò che sta accadendo. In argomento, cfr. G.L. Francione, *Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals*, in *Law, Culture and Humanities*, 2010, pp. 24 ss.

Lucia Miglietti

In Spagna gli animali non sono più cose. Qualche osservazione sul caso di Tuco, il primo animale d'affezione riconosciuto come essere senziente ai sensi della legge 17/2021

KEYWORDS: Ley no. 17/2021 – animals – rights – legal subjectivity – sustainability

Lucia Miglietti – Dottoressa di ricerca in Impresa, Stato e Mercato, Università degli Studi della Calabria (lucia.miglietti@unical.it)